

francese se l'amnistia dovesse esser fatta per legge o per decreto reale; ma la maggioranza della Camera la ritenne prerogativa della Corona. E fu in quell'occasione che l'onorevole Béranger, in un memorabile discorso del quale sono dolente di non poter ripetere le splendide ed eloquenti parole con una copia di incontestabili ragioni dimostrava che questa prerogativa reale non è solo un ornamento della Corona, ma è una proprietà di tutti, che tutti debbono difendere e sostenere, svolse il concetto ora indicato dall'onorevole Crispi circa gl'inconvenienti che nascerebbero dal proclamare le amnistie per via di legge e dietro le vive e passionate discussioni parlamentari, e mise in evidenza la suprema necessità di compiere questi atti d'oblio e di generale pacificazione non altrimenti che con decreto reale.

Ma, o signori, ancora in Italia dal 1848 fino ad ora si sono fatte dal Governo molte amnistie; e nessuna fu concessa con altra forma fuorchè con decreto reale. Ed anche quando nel 1861 si presentò una domanda al Parlamento per appoggiare presso il Governo la grazia di quell'individuo che si diceva essere il solo esule dalla terra italiana, se ne presentò forse la domanda in forma di legge di amnistia? No; si presentò unicamente una petizione perchè fosse invocata dalla clemenza reale il richiamo di quell'esule; e questa petizione così formulata, fu presentata dall'onorevole Brofferio, sottoscritta da altri moltissimi deputati. Ora, o signori, se si fosse allora stimato possibile di ottenere ciò che si chiedeva, mediante una legge di amnistia, credete voi che si sarebbe trascurato di avvalersi dell'iniziativa parlamentare per raggiungere questo scopo? Ma allora s'intese di rispettare, come oggi non dubito si rispetterà, la divisione dei poteri che nei paesi liberi è il più grande presidio della libertà.

Ed oggi, signori, vi è ancora un fatto di più, al quale ha accennato l'onorevole Crispi: questo fatto è il vostro voto del 22 marzo ultimo. Voi allora avete ritenuto che le condanne pronunziate per i fatti di Genova del 1857 coi quali si attentò a quello Statuto ed a quella dinastia che sono lo Statuto e la dinastia del regno d'Italia, siano tuttora permanenti, e conservino ancora tutti i loro effetti legali; e per questa ragione appunto annullaste l'elezione di cui allora si discuteva. Ora, ritenuta l'esistenza legale di quei reati e di quelle condanne non vi ha che un *decreto* di grazia o di amnistia che può cancellare gli uni ed annullare le altre.

Che se alcun dubbio avesse potuto rimanere sopra di ciò, questo dubbio, signori, non è più permesso dopo la disposizione letterale contenuta nell'articolo 830 del nuovo Codice di procedura penale, che è la legge comune e generale del regno. Questo articolo è così concepito:

« L'amnistia si concede *per decreto reale*, sopra proposta del ministro di grazia e giustizia, udito il Consiglio dei ministri. Essa abolisce l'azione penale

ed estingue le pene inflitte pei reati determinati *nel decreto reale*. »

Ora se v'ha una legge la quale confermando e spiegando l'articolo 8° dello Statuto ha dichiarato che l'amnistia non si concede che *per decreto reale*, è evidente che la Camera non potrebbe prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Cancellieri senza prima togliere di mezzo questa disposizione di legge, e stabilire come norma fondamentale del nostro diritto pubblico interno che l'amnistia non è più una prerogativa della Corona, la quale si concede per decreto reale; ma che a concederla occorre una legge alla quale debbono concorrere tutti i poteri dello Stato. Ma tutto questo ripugnerebbe, come avete udito all'articolo 8 dello Statuto, ed ai principii ed alle pratiche del diritto costituzionale più universalmente ricevuto in Europa.

Per queste ragioni io credo che la questione pregiudiziale opposta al progetto di legge presentato dall'onorevole Cancellieri sia conforme alla legge e che per conseguenza quella proposta di legge come contraria allo Statuto ed alla legislazione generale del Regno non voglia esser accolta, nè presa in considerazione dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Errante.

ERRANTE. Io mi era iscritto per parlare, ma vedendo ora che la questione è esaurita, avendo altri oratori parlato di questa materia, in modo che non farei, che ripetere i loro argomenti, per risparmio di tempo rinuncio alla parola.

CANCELLIERI. Comprenderà la Camera che nell'aver permesso che molti oratori parlassero contro, mentre il regolamento non ammette che un solo oratore a parlar contro, ho voluto piuttosto provocare una larga discussione affinchè avessi potuto anch'io meditare su quello che proponeva ed avere argomento a conoscere quanto ci fosse di reale nel dubbio sollevato intorno alla supposta invasione di prerogativa della Corona.

E qui protesto che non intendo che siano invasi dalla Camera i diritti della Corona, come intendo che non debbano essere invasi dal potere esecutivo i diritti della Camera.

Io non ammetto che per soverchio zelo debba dirsi che tutto appartenga alla Camera, come non ammetto che per opposto zelo debba dirsi appartenga tutto alla Corona. Ognuno de' poteri dello Stato ha i suoi limiti tracciati dallo Statuto; poichè la questione che ci resta praticamente a risolvere è di vedere prima se la legge da me proposta è un'amnistia, oppure un atto meramente legislativo; in secondo luogo, se dato pure che fosse un'amnistia sarebbe tuttavia il votarla nel potere del Parlamento, oppure sarebbe di esclusiva attribuzione della Corona.

Io mi occuperò a ragionare di questi esami, facendo astrazione da tutto ciò che riguarda considerazioni personali, perchè ritengo che anche l'onorevole Crispi non